



ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"



Via Consolare, 119 ☎ 90011 Bagheria (PA)
☎ / 📠 (091) 902866 - C.f. 90007720825
paic836001@istruzione.it
paic836001@pec.istruzione.it
<http://www.ictaiello.it/>
Cod. unico ufficio "UFBOUK"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0000516 del 27/01/2022
VII-4 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB/ALL'ALBO ON LINE
AGLI ATTI DELL'ISTITUTO**

Circolare n° 206

Oggetto: Permesso retribuito vaccino Covid-19 – Trattamento economico

Si comunica che nella G.U. n. 19 del 25/01/2022 è stata pubblicata la Legge 3 del 21/01/2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. In sede di conversione sono state previste alcune modifiche al testo del Decreto.

In particolare, è stato introdotto l'art. 2-bis (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni), secondo il quale *"L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio."*

Per il personale Docente e ATA era già prevista una norma di maggior favore rispetto alla restante P.A. Il comma 5, dell'art. 31, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 aveva previsto che, in caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l'assenza dal lavoro del *"...personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.."*, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.

Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano, invece, giornate di malattia ordinaria e sono, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

Si allega modello di richiesta di permesso per la somministrazione del vaccino.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)